



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 30 giugno 2017 n. 49, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto 6 agosto 2019, con il quale i vincitori e gli idonei del citato concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia sono stati nominati in prova nella qualifica di Consigliere, a decorrere dal 30 settembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) 10 settembre 2019 n. 164, concernente lo svolgimento del corso di formazione professionale per il personale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in fase di conversione in legge;

VISTO, in particolare, l'articolo 74, comma 6, del citato decreto-legge, che, *"al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139"*; in via straordinaria, fissa in un anno la durata del Corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, stabilendo che esso si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei luoghi di residenza;

CONSIDERATO che la sopracitata disposizione prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n.198, sono adeguate al corso di formazione in corso di svolgimento;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) 6 aprile 2020 n. 89, con il quale è stato approvato il progetto didattico relativo al tirocinio operativo presso le



Il Ministro dell'Interno

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo nell'ambito del corso di formazione professionale per il personale della carriera prefettizia;

SENTITO il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, avviato in data 30 settembre 2019 a seguito del concorso pubblico indetto con decreto 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 30 giugno 2017 n. 49.

Articolo 2 (Ammissione alla valutazione finale)

Sono ammessi alla valutazione finale i consiglieri che hanno frequentato almeno l'80% del monte ore della didattica e l'80% delle giornate di tirocinio.

Articolo 3 (Valutazione dei partecipanti)

Al termine del ciclo formativo, i frequentatori del Corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia di cui all'art.1 sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica svolta nel primo semestre e discutono una tesi, redatta per iscritto, su un argomento teorico-pratico scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie che tenga conto anche delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio operativo svolto presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

La Commissione esaminatrice di cui all'art.4 stabilisce le modalità di svolgimento di tale colloquio, con possibilità di utilizzo di modalità telematica a distanza.

In esito al sopracitato colloquio la commissione esaminatrice di cui all'art.4 assegna a ciascun consigliere un voto espresso in centesimi sulla base del giudizio sintetico formulato dal Prefetto titolare della sede presso la quale è stato svolto il tirocinio operativo e delle risultanze del colloquio. Superano l'esame finale i candidati che riportano una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).



Il Ministro dell'Interno

Articolo 4
(Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice, nominata con apposito decreto, è composta da tre Prefetti, di cui uno con funzioni di presidente in servizio presso il Ministero dell'Interno e da due docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)

Roma, 29 APR 1998

Lamorgese